

Concessioni demaniali marittime in caso di mancata approvazione del Piano Comunale delle Coste

(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 novembre 2019 – 3 dicembre 2019, n. 8284)

La mancata approvazione del Piano Comunale delle Coste non è sufficiente a giustificare il diniego dell'amministrazione nei confronti di istanze aventi ad oggetto il rilascio di nuovi titoli concessori esistenti, essendo necessaria una verifica in concreto circa la concedibilità o meno dell'area richiesta in concessione tenendo conto della legge regionale in materia e delle disposizioni del Piano Regionale Coste.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2014, proposto da Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro - tempore*, Presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso in appello, dall'Avv. Leonilde Francesconi, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Anna Lagonegro, alla V. Boezio n. 92;

contro

Magno Antonio, in proprio e quale rappresentante legale del Cantiere Navale di Magno Antonio - non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Gallipoli - non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione I) 25 ottobre 2013, n. 2192, resa tra le parti, concernente diniego ampliamento concessione demaniale marittima.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati Leonilde Francesconi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 21 gennaio 2014 la Regione Puglia ha proposto appello avverso la sentenza 25 ottobre 2013, n. 2192 con la quale il T.A.R. per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, Sez. I, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Magno Antonio, in proprio e quale rappresentante legale del Cantiere Navale di Magno Antonio, ha annullato in parte il provvedimento del 17 settembre 2012, prot. n. 0036877, con il quale il Comune di Gallipoli aveva respinto l'istanza di ampliamento della concessione demaniale marittima presentata dal ricorrente.

2. Il sig. Magno, titolare di una concessione demaniale marittima nel "porticciolo della tonnara" in Gallipoli, aveva chiesto, il 2 maggio 2006, alla (allora) competente Capitaneria di Porto, un ampliamento dello spazio in concessione, per complessivi mq 3317, "con porzione di specchio acqueo per l'installazione di un molo galleggiante a servizio di piccole imbarcazioni da diporto nautico e riqualificazione ambientale della aree a terra"; dopo alterne vicende, concernenti anche l'individuazione dell'autorità competente a provvedere, il Comune, infine, con provvedimento del 17 settembre 2012, aveva respinto l'istanza perché "il rilascio di nuovi titoli concessori esistenti è subordinato all'approvazione del Piano Comunale delle Coste, in assenza del quale è opportuno mantenere un contegno amministrativo ispirato a salvaguardia dell'ambiente".

3. Il Tar di Lecce, con la sentenza qui appellata, ha confermato la competenza a decidere del Comune di Gallipoli, ma ha giudicato fondato il motivo di ricorso di difetto di motivazione, ritenendo insufficiente il solo motivo della mancata adozione del piano comunale delle coste. Richiamando propri precedenti (sentenza 21 giugno 2013, n. 1499), il Giudice leccese ha rilevato che l'art. 17 della legge regionale della Puglia n. 17 del 2006 inibisce ai comuni, al primo comma, il rilascio di nuove concessioni demaniali (eccetto che in alcune ipotesi) fino all'approvazione del piano regionale delle coste (d'ora in avanti anche "PRC"), mentre nel secondo comma stabilisce che i comuni, fino all'approvazione dei piani comunali delle coste, applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal piano regionale, sicché, in attesa del piano comunale delle coste (d'ora innanzi anche "PCC"), si applicherebbe il piano regionale delle coste e sarebbe possibile, entro i limiti ivi stabiliti, il rilascio di nuove concessioni, tenuto conto anche del fatto che il PRC fornisce criteri più che dettagliati per poter procedere a livello comunale. Da qui la conclusione, tratta dal Giudice di primo grado, di accoglimento del ricorso, posto che il provvedimento impugnato (adottato il 17 settembre 2012, dopo l'approvazione del PRC, intervenuta il 13 ottobre 2011) si era limitato a opporre un diniego fondato sulla necessità della preventiva adozione del PCC, senza tener conto dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 17 del 2006 e delle disposizioni del PRC, omettendo qualsivoglia verifica e previsione circa la concedibilità o meno dell'area richiesta dalla ricorrente.

4. La Regione Puglia censura la sentenza appellata per "Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. 17/06. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8.1 delle NTA commi 251 e 252 dell'art. 1 l. 296/06 e del dm 30 luglio 1998, n. 343. Violazione e falsa applicazione delle NTA". Sarebbe errata la tesi del Giudice regionale della diretta applicabilità del PRC (approvato con delibera di giunta regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011) nelle more dell'adozione del piano comunale, poiché l'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2006 intitolato "Pianificazione", disponendo che "l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale" avrebbe delineato un sistema integrato nel quale "la pianificazione è da intendersi

perfezionata solo se svolta anche a livello comunale”, sicché “il PCC completa ed integra il procedimento di pianificazione”, con la conclusione per cui “In base al PRC vigente, il rilascio di nuove concessioni demaniali è possibile solo dopo l’approvazione del PCC ed è subordinato, fra l’altro, alla preventiva individuazione dei nove livelli di classificazione delle aree costiere, sottoposte alla disciplina prevista dagli articoli dal 6.2.1 al 6.29 delle NTA dello stesso PRC”, mentre “in mancanza di un piano comunale e della conseguente individuazione delle relative zonizzazioni non vi sono aree concedibili per nuove concessioni o ampliamenti”.

La Regione appellante, infine, ha richiamato precedenti pronunce dello stesso Tar leccese (sentenza n. 1281/2012) che avevano invece concluso nel senso dell’impossibilità per i comuni di rilasciare nuove concessioni in mancanza del PCC.

5. Non si sono costituiti nel grado di appello né l’appellato sig. Magno, né il Comune di Gallipoli.

6. Con ordinanza n. 1087/2014 del 12 marzo 2014 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ed ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata.

7. Alla pubblica udienza del 28 novembre 2019 la causa è stata chiamata, discussa e assunta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e andrà come tale respinto.

2. La Sezione ha già preso posizione sulla tematica oggetto di causa con la sentenza n. 432/2014 del 28 gennaio 2014, con la quale ha riformato la sentenza del medesimo Tar di Lecce, sez. I, n. 1281/2012 (richiamata nelle difese regionali), che aveva, invece, sposato la tesi della Regione Puglia della impossibilità, per i comuni, di rilasciare nuove concessioni demaniali (o ampliamenti di quelle esistenti) nelle more dell’approvazione del PCC (nello stesso senso, cfr., di questa Sezione, sentenza 11 aprile 2014, n. 1784).

3. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato precedente, la cui motivazione può qui essere richiamata ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

4. Il punto fondamentale della decisione, chi qui si condivide e si ribadisce, è costituito dal dato letterale del testo delle *Norme transitorie* contenute nell’art. 17 della legge regionale della Puglia 23 giugno 2006, n. 17, recante *Disciplina della tutela e dell’uso della costa*, il quale, nel mentre (comma 1) consente ai comuni, “Fino all’approvazione del PRC”, il solo rinnovo delle concessioni rilasciate, prevede poi (comma 2) che “Fino all’approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell’attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC”.

Come si evince dal ragionamento del primo giudice, il Piano Regionale Coste fornisce criteri più che dettagliati per poter procedere a livello comunale, mentre il diniego comunale in questione si era limitato a fondarsi sulla necessità della preventiva adozione del piano comunale coste, senza tenere conto dell’art. 17 della legge regionale menzionata e delle disposizioni del Piano Regionale Coste, omettendo ogni tipo di verifica e previsione in concreto circa la concedibilità o meno dell’area richiesta in concessione.

5. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

Nulla deve disporsi sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti evocate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere